

Regione Piemonte Provincia VERCELLI	<p style="text-align: center;">Comune di SANTHIÀ</p> <p style="text-align: center;">ANNO 2017</p> <p style="text-align: center;">DISCIPLINA PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 della l.r. dicembre 2006, n.38</p>
	<p style="text-align: center;">CRITERI COMUNALI</p>
	<p style="text-align: center;">Delibera C.C n° 33 del 19/07/2017</p>
	Titolo dell'elaborato:
	<p style="text-align: center;">Disposizioni attuative</p>

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto, finalità e obiettivi
 - Articolo 2 – Superficie di somministrazione
 - Articolo 3 – Zone di insediamento
 - Articolo 4 – Destinazione d'uso
 - Articolo 5 – Tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici
 - Articolo 6 – Individuazione dei locali storici
 - Articolo 7 – Standard di parcheggio
 - Articolo 8 – Monetizzazione degli standard di parcheggio
 - Articolo 9 – Orari di carico e scarico delle merci
 - Articolo 10 – Sosta su suolo pubblico in A.1
 - Articolo 11 – Verifiche di impatto della viabilità
 - Articolo 12 – Concertazione delle soluzioni progettuali antecedenti le istanze e le SCIA
 - Articolo 13 – Fissazione degli orari giornalieri di maggior flusso viario
 - Articolo 14 – Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario
 - Articolo 15 – Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali
 - Articolo 16 – Prescrizioni particolari
 - Articolo 17 – Procedure istruttorie
 - Articolo 18 – Progetti di qualificazione
 - Articolo 19 – Provvedimenti interdittivi in caso di violazione dei criteri comunali
 - Articolo 20 – Norma transitoria
-

Articolo 1

Oggetto, finalità e obiettivi

1. In attuazione dell'articolo 8 comma 4 della l.r. del 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", e dell'articolo 1 comma 3 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268, il presente atto fissa, i "criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

2. Le fattispecie assoggettate al rispetto dei criteri comunali sono:

- a) le nuove aperture di attività annuali e stagionali,
- b) i trasferimenti di sede;
- c) gli ampliamenti della superficie di somministrazione.

3. Le finalità e gli obiettivi sono quelle espresse dagli articoli 1 e 2 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.

Articolo 2

Superficie di somministrazione

1. Come previsto dall'articolo 4 commi 1 e 2 della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 "La "superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.

La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili."

2 - Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio di cui al successivo articolo 9, la porzione di suolo variamente delimitata - coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire, non è computata.

3. Nelle fattispecie di nuova apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora la superficie di somministrazione complessiva dell'esercizio calcolata in base al comma 1 risulti maggiore a 80 mq. le autorizzazioni nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010 e le SCIA saranno subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo le indicazioni dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 e come previsto all'articolo 14 del presente articolato.

4. La disposizione prevista al precedente punto 3 non si applica nella zona individuata come addensamento A.1.

Articolo 3 Zone di insediamento

Ai fini della programmazione dell'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale si rilevano le seguenti zone:

Tipo	Descrizione	
A.1	Addensamento storico rilevante: È l'ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È riconoscibile nell'area centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.	Centro Storico Ampliato
A.3	Addensamento commerciale urbano forte: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. e A.2. L'addensamento commerciale urbano forte è ogni ambito commerciale di non antica formazione, ubicato nel centro abitato caratterizzato da un'apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da una buona densità commerciale di contorno. L'offerta commerciale tendenzialmente completa e si contrappone in genere a quella presente negli addensamenti storici rilevanti e secondari.	C.so S. Ignazio
A.5	Addensamento commerciale extraurbano arteriale: Si riconosce in ambiti extraurbani che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1. A.2. A.3. e A.4. È ogni ambito esterno al centro abitato e al tessuto residenziale, ubicato lungo assi o nodi di traffico di scorrimento e non su strade di distribuzione interna. È sede attuale di esercizi commerciali la cui superficie di vendita può essere funzionalmente collegata a spazi dedicati all'esposizione di merci, ad attività produttive o di trasformazione, ubicati l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da un'offerta principalmente extralimentare.	C.so XXV Aprile - C.so Aosta
L.1	Localizzazioni commerciali urbane non addensate: Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5. Sono aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.	L.1a , L.1b, L.1c, L.1d
L.2	Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate: Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 ed L.1 e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale, urbano esistente o previsto ed anche all'esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Il riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il PTP e in sua assenza previa acquisizione del parere della Provincia.	Area individuabile tra C.so Aosta e C.so XXV Aprile

Tipo	Descrizione	
Realtà minori a rischio desertificazione	sono i comuni con meno di 3000 abitanti o le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o i quartieri di edilizia residenziale, che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500.	Non riconosciute

Articolo 4

Destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso "commercio al dettaglio" è quella che "rende conforme gli insediamenti degli esercizi di somministrazione.
2. Viene tuttavia fatta salva l'eventuale destinazione d'uso funzionale individuata dalle Norme di attuazione del PRG vigente.

Articolo 5

Tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

1. Per quanto riguarda la tutela dei "beni culturali, ambientali e paesaggistici" individuate dal Comune ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 si rimanda alla normativa vigente e se espresse alle disposizioni contenute Relazione Illustrativa del PRGC e nelle relative Nda.

Articolo 6

Individuazione dei locali storici

1. Nel Comune di **SANTHIÀ** non sono stati censiti cosiddetti "locali storici" ai sensi della LR **34/95**.

Articolo 7

Standard di parcheggio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 ai fini del rilascio delle autorizzazioni nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010 e dei permessi a costruire e nei casi delle vigenti SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata e di SCIA in materia edilizia, deve essere dimostrato il rispetto obbligatorio e non derogabile del fabbisogno dei posti a parcheggio e della relativa superficie.
2. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 smi, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393)
3. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

SUPERFICIE SOMMINISTRAZIONE [MQ]	DI (N) METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A2- A3 - L1
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE SOMMINISTRAZIONE [MQ]	DI (N) METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 - A2 - A3 - L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A5 - L2 E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 - L2
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

4. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all'art. 25 c. 4 della DCR n. 563-13414/99 e smi.

5. Ai trasferimenti degli esercizi di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento o della stessa localizzazione o nella stessa realtà minore a rischio desertificazione se individuata, non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi.

6. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realtà minori a rischio desertificazione" non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, c. 1, n. 3) della l.r. 56/1977 smi.

7. Nel periodo transitorio intercorrente tra l'approvazione dei criteri comunali e l'esecutività delle disposizioni relative alla monetizzazione dei fabbisogno dei posti a parcheggio inserite nella variante al PRGC, in caso di ampliamenti di superficie di somministrazione posti in essere dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicati sul territorio e comunque già attivi alla data di approvazione dei criteri, non è richiesto il fabbisogno dei posti parcheggio.

Articolo 8

Monetizzazione degli standard di parcheggio

1. Per gli esercizi di somministrazione **ubicati** negli addensamenti **A.1 e A.3** e nelle localizzazioni commerciali urbane **L.1, anche quelle oggetto di autoriconoscimento**, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici generali o esecutivi.
2. Nel caso di una nuova attività che debba insediarsi in locali a specifica destinazione d'uso, nei quali sia già stata esercitata in precedenza e in qualunque tempo, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il fabbisogno dei posti parcheggio sarà comunque monetizzabile secondo il dettato delle Nda di PRGC.
3. In caso di ampliamenti di superficie di somministrazione o di trasferimento di sede a parità o in riduzione di superficie di vendita originaria, posti in essere dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicati sul territorio e comunque già attivi alla data di approvazione dei criteri comunali, il fabbisogno dei posti parcheggio sarà monetizzabile secondo il dettato delle Nda di PRGC.
4. I parcheggi di iniziativa pubblica da realizzare con i fondi della monetizzazione potranno essere individuati o in coincidenza di addensamenti e localizzazioni oppure a una distanza di pertinenza dagli stessi, fissata in metri lineari secondo quanto disposto negli strumenti urbanistici generali o attuativi.
5. Modalità ed ammontare della monetizzazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 9

Orari di carico e scarico delle merci

1. Per quanto riguarda gli orari di carico e scarico delle merci degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si rimanda alle disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana oppure nel piano del traffico o ad eventuali ordinanze sindacali.

Articolo 10

Sosta su suolo pubblico in A.1

1. Per quanto riguarda la sosta su suolo pubblico nell'ambito dell'addensamento storico rilevante A.1, si rimanda alle disposizioni contenute nelle relative ordinanze comunali ovvero negli atti di regolamentazione approvati.

Articolo 11

Verifiche di impatto della viabilità

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione da rilasciare nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010, le vigenti SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata, sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo i contenuti dei successivi commi del presente articolo, quando la superficie di somministrazione, calcolata nel rispetto del precedente art. 4 c. 1, è superiore a mq. 80.
2. La regola non si applica nell'ambito territoriale degli addensamenti commerciali A1.
3. Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione deve essere realizzato nel rispetto dei commi 4, 6, 7 e 8 **dell'articolo 9** della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.
4. Ai trasferimenti degli esercizi di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento o della stessa localizzazione o nella stessa realtà minore a rischio desertificazione se individuata, non è mai richiesta la valutazione di impatto sulla viabilità.

Articolo 12

Concertazione delle soluzioni progettuali relative allo studio di impatto sulla viabilità

1. Nel caso sia obbligatorio presentare lo studio di impatto sulla viabilità, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il comune, oppure con la Provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.
2. Le soluzioni progettuali concertate devono inoltre essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.
3. La realizzazione delle opere oggetto di convenzione o di atto d'impegno unilaterale d'obbligo è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

Articolo 13

Fissazione degli orari giornalieri di maggior flusso viario

1. In funzione delle caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così come definite dal Regolamento regionale di igiene e sanità vigente, stabilisce quanto segue: la scelta dell'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior flusso viario così come previsto al comma 6 sub a) della deliberazione Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 è lasciato alla discrezionalità del tecnico redattore, il quale deciderà in funzione del traffico generato secondo il tipo di servizio prevalente di somministrazione offerto e dell'ubicazione della zona

Articolo 14

Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario

1. Il comune, in funzione delle caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così come definite dal Regolamento regionale di igiene e sanità vigente, stabilisce quanto segue: la scelta dell'arco orario giornaliero del traffico ordinario sulla base del quale deve essere effettuato il calcolo previsto al comma 6 sub b) della deliberazione Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 è lasciato alla discrezionalità del tecnico redattore, il quale deciderà in funzione del traffico generato secondo il tipo di servizio prevalente di somministrazione offerto e dell'ubicazione della zona.

Articolo 15

Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione da rilasciare nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010, le vigenti SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di **idoneo studio** da presentare a corredo delle istanze e delle SCIA.
2. Lo studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.
3. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate, relative al rispetto della normativa vigente in materia di:
 - a) impatto acustico per qualunque fattispecie indicata all'articolo 1 delle presenti disposizioni fatto salvo per il caso previsto dall'articolo 4 comma 1 del DPR 227/2011 per cui è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;;
 - b) atmosfera per le nuove attività, per gli ampliamenti di superficie e per i trasferimenti di sede con esclusione degli effetti indotti dal traffico quando il trasferimento sia previsto nell'ambito dello stesso addensamento, della stessa localizzazione e della stessa realtà minore a rischio desertificazione se individuata;
 - c) paesaggio solo se l'insediamento sia previsto in contesti paesaggistici sottoposti a vincolo paesistico ambientale o storico oppure in vicinanza di sito di importanza comunitaria (SIC).
4. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al punto precedente che rendono ammissibile l'intervento costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire, e

per i casi delle vigenti SCIA, SCIA unica e SCIA condizionata, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

5. Le componenti tecniche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate relative al rispetto della normativa vigente in materia di:

- a) sicurezza impianti e prevenzione incendi per qualunque fattispecie indicata all'articolo 1 delle presenti disposizioni;
- b) rifiuti per qualunque fattispecie indicata all'articolo 1 delle presenti disposizioni;
- c) barriere architettoniche per qualunque fattispecie indicata all'articolo 1 delle presenti disposizioni.

Articolo 16 Prescrizioni particolari

1. Non sono previsti atti, per inibire o prevedere ulteriori limitazioni alle autorizzazioni e alle segnalazioni di inizio attività per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 17 Procedure

1. È prevista l'approvazione delle procedure concernenti le domande di autorizzazione annuale e stagionale da rilasciare nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64 comma 3 del D.L.vo 59/2010 e le segnalazioni di inizio attività in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico con deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n° 38.

Articolo 18 Progetti di qualificazione

1. Il Comune può promuovere la realizzazione di progetti e programmi, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana attenendosi alle norme di cui agli artt. 18 e 19 della DCR n. 563-13414/99 smi.

Articolo 19 Provvedimenti interdittivi in caso di violazione dei criteri comunali

1. Oltre ai casi di revoca previsti all'articolo 16 della LR 38/2006 è altresì disposta la revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a SCIA, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1 sub j) della l.r. n. 38/06, qualora non siano state rispettate al momento dell'attivazione le norme del presente provvedimento o vengano meno nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione le prescrizioni e gli elementi di autoregolamentazione obbligatoria resi necessari dall'applicazione dei presenti criteri.

2. E' altresì causa di provvedimento interdittivo, l'infrazione alle norme sui giochi a seguito di "condanna con sentenza passata in giudicato".

Articolo 20 Norme transitorie e finali.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente atto il Comune rilascia le autorizzazioni e istruisce le SCIA di propria competenza nell'esclusivo rispetto delle presenti norme e secondo le procedure deliberate come indicato al precedente articolo 17.

2. La monetizzazione degli standard di parcheggio – ove prevista – diviene operativa solo dopo l'adozione di una apposita norma da inserire negli strumenti urbanistici generali o attuativi.

3. Le denunce di ampliamento riferite alla superficie scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (dehors), realizzate in qualunque area del territorio, che siano state riattivate nel corso dell'anno 2010 per continuità di concessione progressa, **non sono e non saranno in futuro subordinate:**

- a) al rispetto delle disposizioni sull'impatto della viabilità pure se tale ampliamento comporti il raggiungimento di una superficie di somministrazione complessiva maggiore di 80 mq.;
- b) alla presentazione degli studi di cui all'articolo 15 del presente provvedimento.